



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 25 "DI MUSCIANO" - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 51/2026 DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO

ORDINANZA N. 71

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 0+775 e il km 1+305, nel territorio del comune di Villa di Tirano, sono in corso i lavori di costruzione di linea elettrica MT con tensione a 15.000 Volt, interrata (attraversamento trasversale della sede stradale ai km 0+925 e al km 1+120, longitudinale dal km 0+775 al km 0+925 e dal km 1+120 al km 1+215) e BT con tensione a 400/230 Volt interrata (attraversamento trasversale al km 1+215 e al km 1+305), per allacciamento nuova cabina elettrica n. 821542, denominata Orterie, in via Colombera (S.P. n. 25), via Piazza, Via Giambonelli, Via Isola e proprietà private, nel comune di Villa di Tirano;
- i sopraccitati lavori sono eseguiti dalla Impresa Rigamonti S.p.A. (P. IVA 00414570143) con sede a Milano in via Vittor Pisani n. 20 per conto della società e-distribuzione S.p.A., titolare della concessione n. 11172, rilasciata dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 20619 del 18 giugno 2025 e successiva variazione protocollo n. 3268 del 28 gennaio 2026;
- per l'esecuzione dei sopraccitati lavori, con propria ordinanza n. 51 in data 12 marzo 2026 è stata disposta la circolazione a senso unico alternato, dalle ore 8.00 del giorno 16 marzo 2026 alle ore 18.00 del giorno 7 aprile 2026;

VISTA l'istanza pervenuta in data 1° aprile 2026 e registrata al protocollo al n. 11089 e la successiva integrazione pervenuta in data 2 aprile 2026 e registrata al protocollo al n. 11191, con la quale l'Impresa Rigamonti S.p.A. ha chiesto la proroga della suddetta ordinanza n. 51/2026, poiché i lavori non saranno ultimati entro i tempi previsti;

RITENUTO indispensabile, per consentire la conclusione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di proroga della limitazione del traffico, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori sopraccitati;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la proroga della validità della propria ordinanza n. 51/2026 fino a fine lavori, e comunque **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 15 aprile 2026.**

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà tutte le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza n. 51/2026.

In caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

La sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società e-distribuzione S.p.A. e Impresa Rigamonti S.p.A. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società e-distribuzione S.p.A. e Impresa Rigamonti S.p.A., possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 02/04/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)